

STATUTO
"AMICI DELL'EREMO DI SAN GIORGIO APS"

TITOLO I

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e normativa applicabile

- 1.1** Ai sensi degli artt. 35 e ss. D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 è costituita in forma di associazione non riconosciuta, l'associazione di promozione sociale Ente di Terzo Settore denominata "*AMICI DELL'EREMO DI SAN GIORGIO – Associazione di Promozione Sociale*" o, in forma abbreviata, "*AMICI DELL'EREMO DI SAN GIORGIO - APS*" (d'ora innanzi, la "Associazione").
- 1.2** L'ente è una libera Associazione senza scopo di lucro, apartitica ed apolitica, ed è disciplinata dal presente Statuto, dalle regole del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito il "Codice" o "CTS"), dalle norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria e secondaria (di seguito la "Normativa Applicabile").
- 1.3** L'acronimo *APS* e la denominazione *Associazione di Promozione Sociale* possono essere usati solo se e da quando l'Associazione risulti iscritta nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS).
- 1.4** L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel RUNTS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 - Sede e durata

- 2.1** L'associazione ha sede in Località Eremo Rocca n. 1, Bardolino (VR), e svolgerà la propria attività direttamente o tramite accordi di cooperazione con altri enti o associazioni.
- 2.2** Il trasferimento della sede legale all'interno del comune è deliberato dal Consiglio Direttivo e non costituisce variazione statutaria.
- 2.3** La durata dell'associazione è illimitata.
- 2.4** L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, ciascuno decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 3 – Scopi e attività

- 3.1** L'Associazione persegue finalità civiche, culturali, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore:
- (i) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - (ii) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - (iii) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - (iv) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

- 3.2** In particolare, l'Associazione pone al centro della propria azione la conservazione e la promozione del patrimonio artistico, paesaggistico, architettonico, culturale e liturgico dell'Eremo di San Giorgio, al fine di consentirne la conservazione e la fruizione, nel rispetto della peculiare vocazione monastica, di preghiera e di ospitalità che da secoli lo contraddistingue, favorendo la continuazione nel tempo della presenza in loco di una comunità monastica appartenente alla Congregazione dei Monaci Camaldolesi dell'Ordine di San Benedetto.
- 3.3** Nello svolgimento delle suddette attività, l'Associazione può:
- (i) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
 - (ii) amministrare e gestire i beni di cui la stessa sia proprietaria, o di cui abbia a qualsiasi titolo il godimento;
 - (iii) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività, nonché di studi specifici e consulenze;
 - (iv) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
 - (v) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Associazione, gli operatori dei settori di attività della Associazione il Pubblico;
 - (vi) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori e/o ai luoghi sacri d'interesse della Associazione;
 - (vii) svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento delle finalità istituzionali.
- 3.4** L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili o avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

Articolo 4 - Attività diverse, secondarie e strumentali

- 4.1** L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri ed i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.
- 4.2** L'Associazione potrà svolgere le attività di cui al presente statuto sia direttamente che indirettamente, in collaborazione con altri Enti e soggetti aventi la medesima missione, anche partecipandovi, siano essi pubblici, privati o organizzazioni di volontariato, della cooperazione o dell'Imprenditoria sociale.
- 4.3** Nei limiti sopra indicati, l'esercizio di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è subordinato alla preventiva individuazione da parte del Consiglio Direttivo.

TITOLO II

Articolo 5 - Definizione di associato

- 5.1** Sono membri dell'Associazione (l'"Associato" o gli "Associati") i soggetti che sono interessati al conseguimento delle finalità istituzionali, e ne condividono lo spirito e gli ideali.
- 5.2** Gli associati si articolano nelle seguenti categorie:
- (i) fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione
 - (ii) ordinari: tutti coloro sulla cui domanda d'ammissione si sia favorevolmente pronunciato il Consiglio Direttivo.
 - (iii) onorari: le persone, enti o istituzioni che il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare quali membri dell'Associazione in ragione delle loro peculiari caratteristiche, qualità, comportamenti. La nomina onoraria solleva l'associato dal pagamento della quota annuale. Tra gli associati onorari l'Assemblea può nominare un Presidente onorario dell'Associazione.
- 5.3** Ogni associato, ad esclusione degli associati onorari, è tenuto al pagamento della quota associativa annuale e degli eventuali contributi straordinari, nei tempi e nell'ammontare stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- 5.4** Il Consiglio Direttivo ha facoltà di attribuire la qualifica di "sostenitore" a coloro che non vogliono essere iscritti come soci, ma offrano un contributo volontario, in denaro o in natura, in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all'attività dell'Associazione.
- 5.5** La qualità di associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte (o estinzione, nel caso di persona giuridica) dell'Associato.
- 5.6** Possono essere ammessi quali Associati altri Enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale che siano membri dell'associazione.
- 5.7** La quota associativa non è trasferibile e non è soggetta a rivalutazione.

Articolo 5 bis - Definizione di volontario e attività di volontariato

- 5 bis. 1** I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 5 bis. 2** L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- 5 bis. 3** L'Associazione ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- 5 bis. 4** La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- 5 bis. 5** L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente

stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

5 bis. 6 L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

5 bis. 7 L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Articolo 6 - Numero minimo di associati

6.1 L'Associazione presuppone l'esistenza quali associati di almeno sette persone fisiche o tre Associazioni di Promozione Sociale.

Articolo 7 - Diritti ed obblighi degli Associati

7.1 Gli Associati godono di tutti i diritti, e sono soggetti a tutti gli obblighi, derivanti dal presente Statuto e dalla Normativa Applicabile.

7.2 In particolare, l'adesione all'Associazione comporta per l'associato, regolarmente iscritto ed in regola con il versamento della quota associativa, il diritto di partecipare alle assemblee ed il diritto all'elettorato attivo e passivo.

7.3 L'esercizio del diritto di voto, in caso di associato minore d'età, deve ritenersi attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

7.4 Ad ogni associato spetta il diritto di frequentare la sede sociale e tutti i luoghi in cui vengono esercitate le attività dell'Associazione, partecipando alle iniziative da questa promosse.

7.5 È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa. L'Associato è tenuto:

- (i) a corrispondere la quota associativa annuale entro i termini fissati dall'Assemblea;
- (ii) ad osservare lo Statuto, i regolamenti nonché le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Articolo 8 - Ammissione degli Associati

8.1 L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta", pertanto ha diritto di essere ammesso come Associato ogni soggetto che ne faccia domanda, che (i) condivida gli scopi e le finalità dell'Associazione e (ii) dichiari di accettare lo Statuto e la Normativa Applicabile.

8.2 Chi intende richiedere l'ammissione quale Associato, dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta che dovrà contenere:

- (i) se trattasi di persona fisica:
 - (i) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica, PEC (se in possesso) e numero di telefono. Per i minori di età la domanda deve essere autorizzata da chi esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi;
- (ii) se trattasi di Enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro:

- (i) la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica, la PEC ed il numero di telefono;
 - (ii) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
 - (iii) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.
- 8.3** Sulla base della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo, entro 60 giorni dal suo ricevimento, accerta: (i) la sussistenza dei requisiti soggettivi; (ii) l'inesistenza di cause di incompatibilità; (iii) la sussistenza nella domanda di tutti i requisiti previsti dal presente articolo e (iv) l'inesistenza di ragioni, collegate all'interesse sociale, ostative all'ammissione.
- 8.4** Laddove il suddetto accertamento avesse esito positivo, il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione dell'Associato e la comunica all'interessato, che assume la qualità di Associato con effetto dal ricevimento di detta comunicazione.
- 8.5** Qualora entro il 10° (decimo) giorno successivo alla scadenza del termine di 60 giorni di cui al precedente Art. 8.3 il Consiglio Direttivo nulla abbia comunicato al soggetto richiedente, la domanda si intende accettata.
- 8.6** All'Associato può essere rilasciata la tessera associativa, in modalità fisica o telematica.
- 8.7** L'ammissione dell'Associato è annotata, a cura del Consiglio Direttivo, sul libro degli Associati.
- 8.8** Con riferimento all'ammissione degli Associati, si considera espressamente vietata, e quindi radicalmente nulla, qualsiasi eventuale limitazione attinente alle condizioni economiche del richiedente, così come qualsiasi altra forma di discriminazione personale o patrimoniale del medesimo.
- 8.9** La qualifica di associato e la quota associativa sono intrasmissibili, a qualsiasi titolo.
- 8.10** Qualora la domanda di ammissione fosse rigettata, la relativa deliberazione dev'essere adeguatamente motivata dal Consiglio Direttivo. In tal caso, il soggetto che ha presentato la domanda può presentare ricorso all'Assemblea, che delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

Articolo 9 - Recesso dell'Associato

- 9.1** Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la propria volontà di recedere dall'Associazione, anche con effetto immediato.
- 9.2** La dichiarazione di recesso dev'essere effettuata mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, e non necessita di motivazione.
- 9.3** La comunicazione di recesso non dà, a colui che recede, il diritto ad ottenere il rimborso della quota associativa, né di qualsiasi altro importo già versato in favore dell'Associazione, in ragione dell'attività istituzionale.

Articolo 10 - Esclusione dell'Associato

- 10.1** Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato.
- 10.2** Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera la sua eventuale esclusione.
- 10.3** La delibera di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

- 10.4** La delibera di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, tutti i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.
- 10.5** La delibera di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal giorno successivo a quello della sua comunicazione.
- 10.6** Avverso la delibera di esclusione, l'Associato escluso può proporre ricorso all'Assemblea dei soci, che deve esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta.

TITOLO III

Articolo 11 - Patrimonio iniziale

11.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- (i) dagli apporti degli Associati destinati all'incremento del patrimonio dell'Associazione;
- (ii) dalle erogazioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) effettuate anche da soggetti diversi dagli Associati, specificamente destinate all'incremento del patrimonio dell'Associazione;
- (iii) dagli acquisti compiuti dall'Associazione e/o comunque destinati dal Consiglio Direttivo all'incremento del patrimonio dell'Associazione;

11.2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ed istituzionale, al fine di perseguire le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale tipiche dell'Associazione.

Articolo 12 - Entrate

12.1 L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- (i) il percepimento della Quota Associativa;
- (ii) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati all'incremento del patrimonio dell'Associazione;
- (iii) le erogazioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) effettuate anche da soggetti diversi dagli Associati, non specificamente destinate all'incremento del patrimonio dell'Associazione;
- (iv) le rendite ed i proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell'Associazione;
- (v) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti in occasione dell'attività dell'Associazione;
- (vi) eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- (vii) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata all'incremento del suo patrimonio.

Articolo 13 - Quota Associativa

13.1 L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al regolare versamento all'Associazione della Quota Associativa, il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Articolo 14 - Raccolta fondi

14.1 L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività istituzionali. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di

modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

Articolo 15 - Irripetibilità di apporti e versamenti

15.1 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione o in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

Articolo 16 - Salvaguardia del patrimonio

16.1 Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione, e vigila sugli eventuali decrementi, adottando senza indugio ogni opportuno provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile.

Articolo 17 – Bilancio - Divieto di distribuzione di utili

17.1 L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

17.2 Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e lo deposita presso la sede dell'Associazione almeno otto giorni prima dell'assemblea in modo che possa essere consultato dagli associati. Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

17.3 Il bilancio approvato deve poi essere depositato all'Ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini di legge.

17.4 Entro il mese dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'assemblea il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo.

17.5 E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

17.6 Il bilancio sociale è redatto obbligatoriamente nei casi e modi previsti dall'art. 14 del CTS e ss. mm. ii., e l'associazione assume al superamento dei relativi limiti anche gli altri obblighi di trasparenza ivi previsti.

17.7 In coerenza con l'assenza di qualsiasi scopo di lucro, ed in applicazione dell'art. 8 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 18 - Patrimoni destinati a uno specifico affare

18.1 Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. c.c.

TITOLO IV

Articolo 19 - Organi dell'associazione

19.1 Sono organi dell'associazione:

- (i) l'Assemblea degli associati;
 - (ii) il Consiglio Direttivo;
 - (iii) il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
 - (iv) il Tesoriere;
 - (v) l'Organo di controllo o Revisore Unico (se nominato o obbligatorio per legge)
 - (vi) l'Organo di revisione (se nominato o obbligatorio per legge).
- 19.2** L'elezione degli Organi è informata a criteri di massima libertà di accesso degli associati all'elettorato attivo e passivo.
- 19.3** La partecipazione agli Organi Statutari ed associativi si intende sempre a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese vive documentate e preventivamente autorizzate dal Presidente, sostenute per specifici incarichi.
Il Presidente può autorizzare l'erogazione di somme in via anticipata, da rendicontare, ove ricorrano motivate circostanze.
- 19.4** Gli organi dell'associazione, se scaduti, restano in carica fino al subentro dei nuovi eletti.
- Articolo 20 – L'Assemblea dei soci**
- 20.1** L'Assemblea è composta dagli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, e che sono in regola con i versamenti delle quote e dei contributi stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- 20.2** Tutti gli associati hanno pieno diritto di partecipazione e di voto all'Assemblea, ad eccezione dei soli associati sulla cui esclusione l'Assemblea è chiamata a deliberare, i quali non possono partecipare.
- 20.3** L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in territorio italiano, dal Presidente, mediante comunicazione scritta, da effettuarsi di norma via email o con qualsiasi altro mezzo idoneo a documentarne la data di trasmissione, indicante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione da inviarsi a ciascun socio, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ed almeno 5 (cinque) in casi di motivata urgenza.
- 20.4** La partecipazione all'Assemblea può avvenire anche in audio o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati.
- 20.5** L'Assemblea può essere convocata anche quando ne è fatta motivata richiesta indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.
- 20.6** L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo corredati dalla relazione annuale delle attività associative.
- 20.7** Ogni socio ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare da altro socio nell'Assemblea mediante delega scritta; nessun socio può rappresentare più di 3 (tre) soci.
- 20.8** L'Assemblea è presieduta di diritto dal Presidente, o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente, o in caso di impedimento anche di quest'ultimo, da altro socio nominato dall'Assemblea, la quale nomina anche un Segretario.
- 20.9** Il Presidente dell'Assemblea, unitamente al Segretario, constata la regolarità delle presenze, anche per delega, ed il diritto ad intervenire all'Assemblea.
- 20.10** L'Assemblea è validamente costituita se sono presenti, anche in via telematica e/o per delega, almeno metà più uno dei soci aventi diritto di voto.
- 20.11** L'Assemblea è validamente costituita:

- (i) in prima convocazione, qualora sia presente almeno la metà degli Associati;
 - (ii) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.
- 20.12** L'adunanza di seconda convocazione può svolgersi anche nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
- 20.13** L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.
- 20.14** Per le sole delibere aventi ad oggetto (i) la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, o (ii) l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione, è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.
- 20.15** L'Assemblea:
- (i) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
 - (ii) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere;
 - (iii) nomina, ove sia obbligatorio per legge, o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo, e ne dispone la revoca;
 - (iv) nomina, ove sia obbligatorio per legge, o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale, e ne dispone la revoca;
 - (v) delibera sulle modifiche allo Statuto;
 - (vi) delibera lo scioglimento, l'estinzione e la liquidazione dell'Associazione;
 - (vii) delibera la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
 - (viii) approva ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione;
 - (ix) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile
- 20.16** Delle riunioni dell'Assemblea e delle delibere viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 21 – Il Consiglio Direttivo

21.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

21.2 Al Consiglio Direttivo compete:

- (i) la gestione dell'Associazione secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- (ii) il compimento di qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- (iii) l'approvazione della bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- (iv) la delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- (v) l'ammissione di nuovi Associati;
- (vi) l'esclusione degli Associati;
- (vii) la facoltà di trasferire la sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
- (viii) l'esecuzione di ogni altro compito attribuito dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

- 21.3** Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea, che ne fissa il numero di componenti da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque), nel cui ambito devono essere necessariamente compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.
- 21.4** I Consiglieri devono essere tutti persone fisiche, da individuarsi tra gli Associati (nel caso di Associati diversi dalle persone fisiche, questi ultimi debbono indicare una persona fisica di riferimento).
- 21.5** Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.
- 21.6** Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi, e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.
- 21.7** Qualora, per qualsiasi motivo, vengano meno uno o più Consiglieri, i Consiglieri rimasti in carica provvederanno alla loro sostituzione con i primi dei non eletti (in ordine di elezione); ove ciò non fosse possibile, i Consiglieri cessati verranno tempestivamente sostituiti dall'Assemblea dei soci, mediante apposita elezione. Il Consigliere nominato in luogo di un Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.
- 21.8** I Consiglieri sono sempre rieleggibili, senza limiti nel numero di mandati consecutivi.
- 21.9** Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri.
- 21.10** La convocazione è effettuata mediante messaggio di posta elettronica ordinaria, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.
- 21.11** L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno 3 (tre) giorni prima.
- 21.12** Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri.
- 21.13** Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
- 21.14** La partecipazione alle adunanze del Consiglio Direttivo può avvenire anche in audio o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.
- 21.15** Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.
- 21.16** Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.
- 21.17** Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi tra esse comprese quelle che abbiano comunque valore pari o superiore ad euro 10.000,00) occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.
- 21.18** In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione, salvo il caso in cui siano presenti due soli Consiglieri, nel qual caso detto principio non opera.

21.19 Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, il Superiore del Convento dell'Eremo di San Giorgio o suo delegato, ovvero il Vicario Generale della Diocesi di Verona, o suo delegato.

Articolo 22 – Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo

22.1 Sono di competenza del Presidente del Consiglio Direttivo:

- (i) la gestione dell'ordinaria amministrazione dell'Associazione, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- (ii) la vigilanza del rispetto dello Statuto dell'Associazione e della Normativa Applicabile;
- (iii) la convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e l'esecuzione delle relative delibere, ove non diversamente disposto;
- (iv) la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e negli eventuali giudizi;

22.2 In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del proprio operato.

22.3 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 23 – Il Tesoriere

23.1 Sono attribuite alla competenza del Tesoriere:

- (i) la gestione della cassa dell'Associazione, oltre che la tenuta della contabilità;
- (ii) l'esecuzione delle necessarie ed opportune verifiche contabili;
- (iii) la predisposizione, dal punto di vista contabile, della bozza di bilancio d'esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Articolo 24 - Organo di Controllo o Revisore Unico

24.1 Sussistendone l'obbligo ai sensi dell'articolo 30 del CTS, o in caso di delibera in tal senso da parte dell'Assemblea, l'Associazione può dotarsi di un Organo di Controllo composto da tre membri effettivi, di cui almeno uno scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile, e due supplenti.

24.2 L'Organo di Controllo è incaricato di svolgere la revisione legale dei conti ed il controllo della gestione, come previsto dal codice civile.

24.3 In alternativa all'Organo di Controllo può essere nominato un Revisore Unico scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, del codice civile.

24.4 Ai componenti dell'Organo di Controllo – o al Revisore Unico – si applica l'articolo 2399 del codice civile.

24.5 L'Organo di Controllo – o il Revisore Unico – rimane in carica 4 (quattro) anni, e può essere nominato per non più di tre mandati consecutivi. L'Organo di Controllo, nella sua prima riunione, provvede ad eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente.

24.6 L'Organo di Controllo – o il Revisore Unico – predispone la relazione annuale sui risultati dei controlli eseguiti sulla gestione, esamina i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi, su cui formula le proprie osservazioni e conclusioni.

Articolo 25 - Estinzione e scioglimento dell'Associazione. Devoluzione del Patrimonio.

25.1 Lo scioglimento dell'Associazione deve avvenire nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 20.14), anche in relazione alla procedura di liquidazione, alla nomina degli eventuali Liquidatori ed alla devoluzione del patrimonio residuo.

25.2 In ogni caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dall'Assemblea dei soci.

25.3 Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal suddetto parere sono nulli.

Art. 26 - Rinvio

26.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in materia di Associazioni di promozione sociale e di Enti del Terzo Settore nonché, in quanto compatibili, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

Firmato:

Alessandra Massa

Anna Fasoli

Giovanni Dalpiaz

Matteo Zini

David Berti

Carlo Fratta Pasini

Marco Spezie

Notaio Art Paladini